



Titolo

Mezzi di prova – rapporti ufficiali di gara - art. 61, comma 1, CGS - fanno piena prova dei fatti ivi rappresentati - valore probatorio privilegiato – fatto non rappresentato nel rapporto – non esclude che il fatto si sia verificato

Descrizione

Se è vero che, a norma dell'art. 61, comma 1, CGS FIGC, il referto arbitrale è da considerarsi fornito di una speciale valenza probatoria sino al punto da fare «*piena prova*» di quanto attesta essere avvenuto alla presenza del direttore di gara, cosicché – salvo intrinseche contraddizioni o manifesta irragionevolezza – gli episodi ivi descritti sono da intendersi come effettivamente verificati (CFA, Sez. IV, n. 7/2019-2020), ciò nondimeno, il referto non può assurgere a prova legale anche del *quod non*, posto che l'attenzione del direttore di gara e degli assistenti può essere assorbita dallo svolgimento dell'incontro e non essere in grado di percepire ogni fatto verificatosi sul terreno di gioco. Ne consegue che il solo fatto che un evento non sia documentato nella relazione dell'arbitro o negli altri atti provenienti da suoi collaboratori non implica di necessità che l'evento non si sia verificato e che la sua prova non possa essere desunta *aliunde*, in particolare dagli atti di indagine della Procura federale che il secondo periodo del citato comma 1 dell'art. 61 espressamente contempla (CFA, Sez. I, n. 76/2021-2022).

Stagione Sportiva

2025-2026

Numero

n. 0027/CFA/2025-2026/E

Presidente

Castiglia

Relatore

Landi

Riferimenti normativi

art. 61, comma 1, CGS

Provvedimenti

SEZ. I - DECISIONE N. 0027 CFA del 15 settembre 2025 (Sig. Francesco Pittella - società Bagnolo Calcio a 5 A.S.D.)